
Regolamento delle Conferenze Regionali (ConfR)

Disposizioni generali

Art. 1:

Scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità di convocazione, di svolgimento delle sedute e di delibera delle ConfR (articolo 45 – cpv. 2 dello statuto);
- b) le modalità di proposta del Presidente della ConfR (art. 44 – cpv. 1 dello statuto), del membro di CD e del supplente (art. 43 – lett c) dello Statuto);
- c) le modalità di nomina del subentrante (art. 43 – lett f) dello statuto), del referente della tecnica, della formazione e degli eventuali sostituti (art. 43 – lett d) dello statuto);
- d) l'organizzazione generale e le indennità dei suoi membri;
- e) le modalità particolari per i casi eccezionali (articolo 46 dello statuto).

Art. 2:

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle Conferenze Regionali (ConfR) definite dall'articolo 9 – cpv. 1 – lettera d) dello statuto.

Art. 3:

Segreto d'ufficio

I membri delle ConfR sono tenuti al segreto d'ufficio (art. 320 CPS).

Intenzione e scopo

Art. 4:

Intenzione

Le ConfR sono degli organi preposti a permettere a tutti i Comandanti dei Corpi Pompieri affiliati alla FPT di partecipare attivamente alle discussioni.

Art. 5:

Scopo

Le ConfR hanno lo scopo:

- di informare e consultare tutti i Comandanti dei Corpi Pompieri in merito alle tematiche federative, in particolare quelle che saranno oggetto di votazioni in seno al Consiglio dei Comandanti;
- di raccogliere idee, spunti, critiche, osservazioni e proposte all'attenzione del Consiglio Direttivo;
- di permettere uno scambio costruttivo tra i Corpi Pompieri della stessa regione, al fine di trovare soluzioni condivise nell'interesse generale.

Organizzazione generale

Art. 6:

Presidente

La durata del mandato del Presidente della ConfR corrisponde alla durata del mandato di CD (art. 27 dello statuto).

In caso di dimissioni o di un altro motivo che rende definitivo l'abbandono della carica durante il periodo amministrativo quadriennale la ConfR designa al suo interno un Presidente ad interim con un mandato che scade all'AD successiva.

Il nuovo Presidente, che terminerà il quadriennio amministrativo in corso, è designato dalla corrispondente ConfR che ne chiederà la nomina alla prima AD.

Art. 7:
Referenti formazione e tecnica

I referenti della formazione e della tecnica e gli eventuali sostituti devono essere dei membri attivi dei corpi pompieri della regione, con comprovate competenze nell'ambito specifico dei GL, e con la necessaria disponibilità a contribuire attivamente alle attività dei GL.

I referenti della formazione e della tecnica e gli eventuali sostituti rappresentano la regione (art. 38^{bis} – cpv. 1 e art. 38^{ter} – cpv. 1 dello statuto) e riportano al Presidente della ConfR.

La durata del mandato degli eventuali sostituti corrisponde a quella del mandato dei referenti (art. 38 – cpv. 2 dello statuto). Per ogni referente possono essere nominati al massimo 2 sostituti.

Art. 8:
Convocazione

La ConfR è convocata dal Presidente della ConfR (art. 45 – cpv. 1 e 1^{bis} dello statuto).

La convocazione, con l'Ordine del Giorno ed eventuali allegati, è comunicata per via elettronica a tutti i membri almeno 7 giorni prima della seduta.

L'Ordine del Giorno deve comprendere l'elenco esaustivo dei temi in discussione; deve inoltre prevedere la possibilità per i membri di portare dei temi e delle proposte all'attenzione del Presidente della ConfR.

Art. 9:
Svolgimento

Per le regioni con un solo Corpo pompieri fa stato l'articolo 13 del presente regolamento.

Per le altre regioni la seduta è valida solo alla presenza del Presidente della ConfR e di almeno la metà più uno dei suoi membri. In particolare:

- Locarnese: 6
- Luganese: 6
- Tre Valli: 5

Qualora, nonostante ripetuti tentativi, non si riuscisse a raggiungere il numero minimo, la seduta può essere tenuta anche con un numero minore di partecipanti. In questo caso, la convocazione dovrà essere trasmessa a tutti i membri della regione e il CD dovrà essere tempestivamente informato.

La presenza alle sedute è obbligatoria e un'eventuale assenza è ammessa solo per validi motivi. L'assenza deve essere giustificata per iscritto al Presidente della ConfR.

Le sedute possono avere in luogo anche in forma non presenziale (art. 9 – cpv. 2 dello Statuto). Il Presidente della ConfR si assicura che la modalità scelta non pregiudichi la partecipazione dei membri.

Per temi puntuali, è possibile la forma della consultazione circolare (via posta tradizionale o elettronica) che tuttavia non può sostituire una seduta ordinaria.

Art. 10:
Delibera

La Conferenza Regionale ha carattere consuntivo. Eventuali votazioni sono espresse in modo aperto.

Art. 11:
Richieste e proposte al CD

Eventuali richieste e proposte dei corpi pompieri, approvate dalla ConfR, sono portate all'attenzione del CD in forma scritta dal Presidente della ConfR per il tramite del Segretariato.

La richiesta o proposta deve includere:

- un titolo;
- una descrizione;
- una proposta di decisione (risoluzione);
- eventuali documenti di lavoro allegati.

Su richiesta della ConfR rispettivamente del CD il Presidente della ConfR può essere chiamato a presentare la tematica in seduta di CD.

Il Presidente della ConfR è incaricato di riferire ai membri della ConfR l'esito della richiesta o proposta.

**Art. 12:
Verbale**

Il Presidente della ConfR è responsabile della redazione del verbale e dell'allestimento della lista presenze firmata. Questi compiti possono essere delegati, anche a una persona esterna.

Il verbale deve contenere una breve nota delle discussioni e la menzione della presenza o dell'assenza alle riunioni dei membri della ConfR, inoltre l'esito delle votazioni e le argomentazioni delle parti.

Il verbale deve essere letto e approvato seduta stante e viene trasmesso dal Presidente della ConfR a tutti i membri della ConfR e al Segretariato che lo mette agli atti e a disposizione dei membri CD, dei supplenti e dei Presidenti delle ConfR.

Eccezioni

**Art. 13:
Regioni con un solo Corpo pompieri**

Il ruolo consultivo della ConfR per le regioni dove è presente solo un Corpo pompieri è espletato dallo Stato Maggiore di quest'ultimo (art. 46 dello Statuto).

Il Corpo pompieri propone, tra i suoi membri attivi, le cariche di Presidente della ConfR e di supplente e nomina i referenti della tecnica e della formazione ed eventuali sostituti.

Per le sedute ordinarie possono essere riconosciute al massimo 6 indennità per seduta.

Indennità

**Art. 14:
Indennità**

Per i membri della ConfR e l'eventuale estensore del verbale (vedi articolo "verbale"), ad esclusione dei rappresentanti della categoria D, le sedute ordinarie sono indennizzate, sia in forma di presenza fisica sia remota, secondo il regolamento sulle indennità della FPT.

Sono riconosciute quali sedute ordinarie quelle correlate a un imminente Consiglio dei Comandanti (ordinario o straordinario).

Altre sedute straordinarie non sono indennizzate. Le consultazioni circolari non sono indennizzate.

Per il Direttore e il personale del Segretariato le sedute sono computate quale tempo di lavoro.

Per i membri delle ConfR, il Direttore e il personale del Segretariato, sono riconosciute le spese di trasferta secondo il regolamento delle indennità della FPT. Altre spese non sono riconosciute.

Disposizioni finali

**Art. 15:
Entrata in vigore**

Il presente regolamento, adottato dal CD nella seduta del 02.10.2025 e ratificato dal CdC nella seduta del 18.12.2025, entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed annulla e sostituisce il precedente del 29.04.2021.